



**ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
N. 52 DEL 20 FEBBRAIO 2013**

*“Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”*

LINEE GUIDA

Art. 2 comma 1 lett. c)

*Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico,
o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati.*

INDICE

1.	Oggetto	1
2.	Interventi ammessi a finanziamento	1
2.1.	Interventi di rafforzamento locale	1
2.2.	Interventi di miglioramento sismico	3
2.3.	Interventi di demolizione e ricostruzione	3
2.4.	Unità minima di intervento	3
3.	Ammissibilità al contributo	3
4.	Limite massimo dei contributi concedibili	4
5.	Individuazione dei Comuni	5
6.	Bando pubblico	5
7.	Criteri di priorità e punteggi per la formazione della graduatoria	6
8.	Individuazione degli edifici ammessi a contributo	7
9.	Modalità di presentazione e approvazione dei progetti	7
10.	Prescrizioni per la realizzazione degli interventi	8
11.	Decadenza dal finanziamento	9
12.	Concessione e liquidazione del contributo	9
13.	Quadro economico	10
14.	Monitoraggio delle attività	11

1. Oggetto

Le presenti linee guida illustrano, seguendo quanto disposto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013 (di seguito Ordinanza), i criteri, le modalità e le fasi degli interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di **edifici privati**, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza sopra richiamata.

2. Interventi ammessi a finanziamento

Sono ammissibili a contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dall'Ordinanza, le seguenti tipologie di intervento:

- a) interventi di **rafforzamento locale**, che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, e dell'art.13, comma 1, della citata Ordinanza, rientrano nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” dalle vigenti norme tecniche;
- b) interventi di **miglioramento sismico**;
- c) (eventuali) interventi di **demolizione e ricostruzione**.

2.1. Interventi di rafforzamento locale

Ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza, gli interventi di rafforzamento locale sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali (comma 1).

Ricadono tra l'altro in questa categoria gli interventi (comma 2):

- a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

Gli interventi di **rafforzamento locale** sono consentiti (art. 9, comma 3) qualora si riesca a:

- a) valutare l'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera;
- b) assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali;
- c) stabilire che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso tale tipo di intervento locale, e quindi tali da non conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

La verifica dell'**assenza di carenze gravi** (art. 11, comma 2) può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5⁽¹⁾ all'Ordinanza.

(1) Ord. 52/2013 - Allegato 5: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c. 2

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- *altezza non oltre 3 piani fuori terra,*
- *assenza di pareti portanti in falso,*
- *assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale,*
- *assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,*
- *tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura – Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari),*
- *valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a $1/5$ della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617,*
- *buone condizioni di conservazione.*

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

- *realizzazione successiva al 1970;*
- *struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali,*
- *altezza non oltre 4 piani fuori terra;*
- *forma in pianta relativamente compatta;*
- *assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,*
- *tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;*
- *tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a $1/3$ della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100*
- *buone condizioni di conservazione.*

c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

2.2. Interventi di miglioramento sismico

Nel caso di interventi di **miglioramento sismico** il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al **60%** e comunque un aumento della capacità non inferiore al **20%** di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico (art. 13, comma 2).

Le vigenti norme tecniche prevedono che per interventi di miglioramento, venga effettuata la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento stesso, estesa a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

2.3. Interventi di demolizione e ricostruzione

Gli interventi di **demolizione e ricostruzione** devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia (art. 13, comma 3).

2.4. Unità minima di intervento

In ogni caso la progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull'edificio, inteso come **unità strutturale minima di intervento** (U.M.I.), la cui definizione è riportata all'allegato 6⁽²⁾ della citata Ordinanza.

La scelta delle tecniche di intervento deve essere basata su un'attenta valutazione dei costi e dei benefici strutturali al fine di rendere ottimale il rapporto costo/benefici.

(2) Ord. 52/2013 - Allegato 6: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c. 2

“[...]Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso [...]”.

3. Ammissibilità al contributo

I contributi non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013) o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità (art. 2, comma 3).

Inoltre, i contributi possono essere erogati solo per interventi su edifici in possesso, alla data di cui sopra (28 febbraio 2013) dei seguenti requisiti (art. 2, comma 4):

- a) non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 51 "*Finanziamenti pubblici e sanatoria*⁽¹⁾" del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
- b) destinazione di oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari, a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

La mancanza anche di uno dei requisiti sopra elencati, determina l'inammissibilità al contributo.

Inoltre, sono esclusi dal contributo gli edifici (art. 11, comma 1):

- c) ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- d) ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- e) realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

4. Limite massimo dei contributi concedibili

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dell'Ordinanza, il contributo per il singolo edificio è stabilito nelle seguenti misure massime:

- a) **rafforzamento locale:** 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- b) **miglioramento sismico:** 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- c) **demolizione e ricostruzione:** 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Ai sensi dello stesso art. 12 dell'Ordinanza, il contributo per gli interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico deve essere **unicamente destinato agli interventi sulle parti strutturali** (opere finanziabili punto 13 "Quadro economico" delle presenti linee guida); le restanti opere sono a carico del proprietario.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, qualora il progetto preveda una superficie inferiore a quella originaria, il contributo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito, come specificato al punto 3 dell'allegato 6 dell'Ordinanza.

Inoltre, ai sensi del punto d) dell'Allegato 5 dell'Ordinanza, solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini dell'Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

¹ **Art. 51 del D.P.R. n. 380 del 2001**

1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

5. Individuazione dei Comuni

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, dell'Ordinanza, le Regioni, previa definizione dei criteri, individuano i Comuni⁽²⁾ su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i Comuni interessati.

6. Bando pubblico

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dell'Ordinanza, il Comune deve provvedere:

- a) alla predisposizione e pubblicazione di apposito bando pubblico;
- b) alla ricezione e registrazione delle richieste di contributo, al fine della successiva formazione di una graduatoria di priorità a cura della Regione.

Il bando pubblico dovrà contenere elementi utili, quali:

- tipologie e caratteristiche degli interventi;
- requisiti per l'ammissibilità al contributo e soggetti beneficiari;
- modalità per la presentazione delle domande;
- criteri di priorità e punteggi per la formazione della graduatoria;
- tempistiche per la presentazione dei progetti e per la realizzazione degli interventi.

I Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune stesso, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo, secondo la modulistica riportata nell'allegato 4 all'Ordinanza, e resa disponibile dalla Regione sul sito <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/> in formato word. La pubblicazione all'Albo Pretorio avrà la durata di 60 giorni, entro il termine dei quali le richieste di contributo dovranno essere presentate al Comune territorialmente competente.

I beneficiari dei contributi, ai sensi del punto 1 dell'allegato 6 all'Ordinanza, sono i proprietari degli edifici.

Inoltre, secondo quanto riportato al punto 2 del medesimo allegato:

- a. nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
- b. nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura, un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 dell'Ordinanza;
- c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

² A tal fine la Regione Emilia Romagna ha individuato i Comuni di: Bellaria-Igea Marina, Busana, Carpineti, Castelnovo ne' Monti, Cattolica, Collagna, Ligonchio, Misano Adriatico, Ramiseto, Riccione, Toano, Vetto, Villa Minozzo

7. Criteri di priorità e punteggi per la formazione della graduatoria

Per la formazione della graduatoria di priorità i criteri e i punteggi sono indicati all'allegato 3⁽³⁾ dell'Ordinanza, di seguito riportato.

(3) Ord. 52/2013 - Allegato 3: criteri di priorità per interventi su edifici privati

1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.

In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

2. Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all'articolo 12,, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):
$$F = K \text{ ag Occupanti} / (\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200000 \text{ ed } F \leq 100$$
3. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del 30%.
4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.
5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 50%.

Tabella 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza, un edificio è considerato prospiciente ad una via di fuga, prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico, se la facciata

sulla via di fuga ha un'altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Il Comune valuta la completezza delle domande, la veridicità delle dichiarazioni e, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della citata Ordinanza, trasmette le richieste di contributo alla Regione, entro la scadenza stabilita dal Dirigente del Servizio regionale competente⁽³⁾, per la redazione della graduatoria di priorità.

Le istanze di contributo presentate dopo la chiusura del Bando pubblico di cui al punto 6 o carenti nella loro compilazione non potranno concorrere per l'assegnazione del contributo.

8. Individuazione degli edifici ammessi a contributo

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, dell'Ordinanza, entro **240** giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di ripartizione delle risorse⁽⁴⁾, la Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste e **dell'elenco degli edifici (U.M.I.) ammessi al contributo, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.**

La Regione provvede altresì a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria.

9. Modalità di presentazione e approvazione dei progetti

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, dell'Ordinanza, i soggetti collocati utilmente nella graduatoria devono presentare il progetto dell'intervento, coerente con la richiesta di contributo e redatto ai sensi delle normative vigenti, presso lo Sportello Unico del Comune territorialmente competente, entro e non oltre i seguenti termini temporali, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria:

- a) **90** gg. per gli interventi di rafforzamento locale;
- b) **180** gg. per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.

Il progetto di cui sopra, ai fini del rilascio del visto di congruità tecnico – economico, dovrà inoltre contenere:

1. un computo metrico dettagliato e dovrà essere corredato da una dichiarazione del progettista che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli contenuti nel prezziario regionale di riferimento, insieme ad una documentazione fotografica dell'immobile oggetto d'intervento.

Per l'elaborazione del computo metrico si farà riferimento all'Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti", aggiornato con D.G.R. n. 1035 del 18 luglio 2011, pubblicato sul BURE-R n. 120 del 2 agosto 2011.

Per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento all'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna (art. 8 LR 11/2010 art. 133 D.Lgs 163/2006)" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1048/2012, pubblicata sul BURE-R n. 137 del 31 luglio 2012.

I suddetti prezziari sono disponibili sul sito regionale, alla pagina <http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/geologia/temi/sismica/elenco-prezzi-per-opere-di-riparazione-e-consolidamento-sismico-di-edifici-esistenti>.

³ Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Viale della Fiera 8
Tel. 051-5274792

⁴ Decreto PCM del 15/04/2013, pubblicato nella GU n. 160 del 10/07/2013

2. l'indicazione del Direttore dei Lavori che dovrà curare le successive comunicazioni alla Amministrazione Comunale sullo stato di esecuzione dei lavori;
3. l'autocertificazione a firma del Richiedente che l'edificio non ricada nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380.
4. quadro economico in cui le opere previste in progetto devono essere suddivise in categorie distinte tra opere finanziabili e opere non finanziabili come stabilito dal successivo punto 13 delle presenti linee guida.

Ai progetti esecutivi riguardanti le strutture si applicheranno le procedure di controllo e vigilanza previste dalla L.R. n.19/2008.

Lo Sportello Unico del Comune provvederà alla trasmissione dei progetti esecutivi alla Struttura tecnica competente in materia sismica⁵⁾, al fine del rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, ai sensi della Legge regionale n. 19 del 2008 "*Norme per la riduzione del rischio sismico*".

Per i Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico e Riccione, per i quali la Struttura Tecnica competente in materia sismica è il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, nel caso in cui il progetto dell'intervento abbia già ottenuto l'autorizzazione sismica da parte della Struttura tecnica competente, il proprietario provvederà a trasmettere copia dello stesso progetto autorizzato al SGSS, corredato di due copie della documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, ai fini del rilascio del visto di congruità tecnico – economico.

Al fine di ottimizzare i tempi, per gli stessi, è possibile richiedere l'istruttoria congiunta da parte degli uffici preposti: in tal caso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sarà integrato da un funzionario regionale del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli per il rilascio del visto di congruità tecnico-economico, necessario al fine del rilascio del finanziamento.

Per i Comuni di Busana, Carpineti, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo, per i quali, con riferimento all'Ordinanza di cui trattasi, la Struttura Tecnica competente in materia sismica è il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, nel caso in cui il progetto dell'intervento abbia già ottenuto l'autorizzazione sismica da parte della Struttura tecnica competente, il proprietario provvederà a trasmettere copia dello stesso progetto autorizzato allo stesso SGSS, corredato di due copie della documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, ai fini del rilascio del visto di congruità tecnico – economico.

Il rilascio del visto di congruità tecnico economico sarà comunicato al Committente e al Comune competente, a cura del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

10. Prescrizioni per la realizzazione degli interventi

I lavori dovranno avere inizio entro e non oltre 30 gg. dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto e del relativo contributo (art. 14, comma 8). Il Direttore dei Lavori deve comunicare anche al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli la data di inizio lavori.

Gli interventi dovranno essere completati entro i seguenti termini temporali, dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto e del relativo contributo (art. 14, comma 8):

- a) **270 gg.** per gli interventi di rafforzamento locale;

⁵Servizio Tecnico di Bacino Romagna per la Provincia di Rimini
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli per la Provincia di Reggio Emilia

- b) **360** gg. per gli interventi di miglioramento sismico;
- c) **450** gg. per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Il completamento dei lavori deve essere certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune e al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli. Quest'ultimo procederà alla verifica dell'eventuale riduzione di contributo, secondo quanto fissato nell'allegato 6 all'Ordinanza (art. 14, comma 8).

Ai sensi dell'art.14, comma 10 dell'Ordinanza, qualora la tipologia d'intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria non risulti coerente con la richiesta presentata si provvederà secondo quanto segue:

- nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente;
- nel caso di diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva.

11. Decadenza dal finanziamento

Qualora ricorrano i casi di seguito elencati, il SGSS ne dà comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito del monitoraggio dell'attuazione dell'Ordinanza, anche ai fini di una possibile decadenza del contributo:

- a) se non presenta il progetto esecutivo entro i termini indicati al punto 9 “*Modalità di presentazione e approvazione dei progetti*” delle presenti linee guida;
- b) se i lavori non iniziano entro i termini indicati al punto 10, comma 1, “*Prescrizioni per la realizzazione degli interventi*” delle presenti linee guida;
- c) se la conclusione dei lavori non avviene entro i termini indicati al punto 10, comma 2 “*Prescrizioni per la realizzazione degli interventi*” delle presenti linee guida;
- d) se sono accertate violazioni alla normativa nazionale e regionale (D.P.R. 380/01, D.M. 14.01.2008, L.R. 19/2008), ivi compreso l'esito negativo dell'accertamento tecnico di cui ai punti successivi.

12. Concessione e liquidazione del contributo

Sulla base delle risultanze dedotte dal progetto esecutivo presentato dal soggetto beneficiario, corredato dal Visto di Congruità tecnico-economico da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, il Dirigente regionale competente provvederà con apposito atto formale, alla presa d'atto del costo complessivo dell'opera e del relativo quadro economico, alla concessione del contributo nei limiti dell'importo assegnato con la presente deliberazione, nonché alla contestuale assunzione degli oneri finanziari sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.

In coerenza con quanto indicato dal punto 4 dell'allegato 6 dell'Ordinanza e sulla base del Quadro Economico allegato al progetto esecutivo, la Regione provvede, previo accertamento da parte del SGSS della completezza di quanto al successivo comma 2, alla liquidazione del contributo al proprietario per somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori.

In particolare:

- a) la prima rata, pari al 30% del contributo concesso, potrà essere erogata a seguito dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto e ammesse al finanziamento;
- b) la seconda rata, pari al 40% del contributo concesso, potrà essere erogata a seguito dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste e ammesse al finanziamento;
- c) il saldo sarà erogato a seguito del completamento dei lavori, a presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo, ove previsto.

Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento deve essere documentato, secondo quanto disposto al punto 5 dell'allegato 6 dell'Ordinanza, mediante presentazione di fatture quietanzate di pagamento dell'Impresa costruttrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei Lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

In ogni caso è possibile chiedere la liquidazione del contributo in un'unica rata a saldo a seguito del completamento dei lavori, a presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo, ove previsto e presentazione di fatture quietanzate di pagamento dell'Impresa costruttrice.

I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezzi regionali.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà effettuare anche delle verifiche in situ per controllare lo stato di esecuzione dei lavori.

In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo, ai sensi del punto 6 dell'allegato all'Ordinanza.

L'Ufficio Tecnico Comunale ne darà comunicazione all'interessato ed alla Amministrazione Regionale affinché la stessa ne prenda atto ai fini di una possibile revoca del contributo concesso.

Ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi delle varianti sono a carico del proprietario.

13. Quadro economico

In considerazione della finanziabilità di interventi unicamente sulle parti strutturali dell'edificio oggetto di intervento, le opere previste in progetto devono essere suddivise in categorie distinte tra opere finanziabili e opere non finanziabili.

Nella redazione dei progetti di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici, e successivamente nell'accertamento della regolare esecuzione e nella rendicontazione dei lavori, devono essere tenute distinte le seguenti categorie di opere, comprensive di IVA:

- a) **Opere finanziabili** - opere relative ad interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione, destinate unicamente alle parti strutturali, tenendo distinte quelle che rientrano nella soglia massima del contributo concesso da quelle eccedenti.
- b) **Opere non finanziabili** - tutte le opere che non ricadono nel punto a).

14. Monitoraggio delle attività

La Regione provvede a vigilare sull'attuazione dell'Ordinanza e a inviare annualmente al Dipartimento della Protezione Civile una relazione sullo stato di avanzamento dell'iniziativa, evidenziando l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziare per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati.